

Verbale n. 4/05 delibera n. 71 del 29/04/05

Il Consiglio

- Sentita la relazione del Presidente in merito alle diverse richieste degli iscritti di poter utilizzare sul referto o sui rapporti di prova la firma elettronica;
- Visto il DPR n. 445 del 28/12/2000
- Vista la Direttiva Europea 1999/93/Ce
- Visto il DL n. 10 del 23/01/2002
- Visto il DPR n. 137 del 7/4/2003
- Visto il DPCM del 13/01/2004
- Visto l'Art. 27 bis,co.3letta) del T.U.
- Tutto ciò premesso e ritenuto, ad unanimità di voti

DELIBERA

Di ammettere la sottoscrizione e trasmissione di atti professionali del Biologo ivi compresi i certificati analitici e rapporti di prova a condizione che il professionista che l'utilizza si avvalga di un certificato digitale qualificato che risponda alle seguenti caratteristiche:

- Il certificato digitale sia rilasciato da Ente Certificatore, che risulti nell'elenco degli Enti individuati dall'AIPA o da diversa autorità statale incaricata;
- L'Ente Certificatore abbia acquisito gli estremi dell'iscrizione(con certificazione o autocertificazione) del richiedente nell'albo professionale dei Biologi;
- L'Ente Certificatore abbia acquisito dall'Ordine dei Biologi il consenso che nel certificato risulti l'appartenenza all'Ordine;
- Il certificato digitale riporti,ai sensi dell'Art.27 bis,co.3 lett. a)del T. U.,:
 1. La denominazione completa dell'Ordine dei Biologi; 2. Il titolo professionale (biologo o biologo junior); 3. Il numero di iscrizione nell'albo e la Sezione(A e/o B).
 2. L'Ordine dei Biologi si riserva il potere di richiedere, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione del certificato dell'iscritto;
 3. L'Ente Certificatore deve dare immediato corso alle richieste di revoca e/o di sospensione del certificato e in difetto ne risponde davanti alla legge;
- Il Biologo nel rispetto della presente delibera, fatte salve modifiche di norme che dovessero intervenire, può sottoscrivere e trasmettere per via elettronica anche gli atti professionali di cui all'Art.3 della Legge 396/67;
- Il Biologo si impegna al rispetto della normativa vigente in tema di pubblicità sanitaria;
- Il Biologo si impegna al rispetto della normativa vigente in tema di privacy;
- Il Biologo si impegna al rispetto delle leggi a tutela delle professioni regolamentate;
- Il Codice Deontologico, approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Biologi in data 16/02/1996, trova piena applicazione per gli atti redatti e sottoscritti secondo la presente delibera;
- Il Biologo deve fare idonea richiesta dell'utilizzo della firma elettronica utilizzando l'apposito modello allegando fotocopia di documento di idoneità valido;
- Il Consiglio dell'Ordine esamina l'istanza e rilascia l'autorizzazione a condizione che il Biologo sia in regola con le quote associative, non abbia sospensioni e revoche dall'Albo.